

PROVVEDIMENTO N. 3 DEL 21 MAGGIO 2013 SULLE MODALITA' ED I TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI SISTEMATICHE DELLE BASI TECNICHE DEI PRODOTTI VITA

Esiti della pubblica consultazione

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Provvedimento attuativo dell'articolo 62 del Regolamento Isvap n. 21 del 28 marzo 2008, volto a definire le modalità ed i termini per la trasmissione delle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita, ai sensi dell'art. 32, comma 6, e 190 commi 1 e 2 del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005 – Codice delle Assicurazioni Private.

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di 5 soggetti:

- [ANIA \(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici\);](#)
- [Ordine Nazionale degli Attuari;](#)
- [Intesa SanPaolo Vita;](#)
- [Gruppo Assicurativo Uniqa;](#)
- [Fideuram Vita](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità. Essi si riferiscono oltre che al testo del Provvedimento anche agli altri documenti posti in pubblica consultazione (Istruzioni, Controlli e fac-simile attuario).

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Provvedimento n. 3 del 21 maggio 2013 e dei relativi allegati, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

Osservazioni di carattere generale

L'ANIA evidenzia che il riferimento ai "prodotti vita" anziché alla "tariffa" come unità elementare può comportare duplicazioni di informativa quando il prodotto si compone di tariffe già in uso e già oggetto di precedente comunicazione sistematica. L'Associazione sottolinea, altresì, come l'informativa da rendere in caso di interruzione della commercializzazione possa dar luogo a problematiche di tipo operativo tenuto conto che il ritiro dalla commercializzazione di un dato prodotto non implica necessariamente l'interruzione della vendita delle tariffe sottostanti. L'ANIA chiede pertanto di mantenere l'attuale impostazione basata sulla "tariffa".

Proposta non accolta. Non si ravvisano problemi di tipo operativo nelle comunicazioni da fornire all'Autorità. L'eventuale duplicazione di tariffe può essere gestita a livello informatico in maniera agevole.

L'impianto della comunicazione sottende l'attivazione presso le imprese di un database dei nuovi Prodotti vita che prevede le anagrafiche dei Prodotti, delle Tariffe e delle Basi tecniche. Queste entità sono collegate mediante le seguenti relazioni logiche: un Prodotto è composto da n Tariffe, una Tariffa utilizza Basi tecniche non finanziarie in numero variabile da 0 ad n.

Resta inteso che una tariffa può ricorrere in n prodotti così come una base tecnica può essere utilizzata in n tariffe. Le imprese dovranno predisporre un apposito programma che consenta di leggere i dati dal database per produrre, in automatico, i file da trasmettere ad IVASS. Si ritiene che, seppur con uno sforzo iniziale, la costituzione presso le imprese di questo database, il cui aggiornamento sarà integrato nel processo di costruzione dei prodotti, rappresenti un arricchimento del patrimonio informativo aziendale.

Del resto la necessità di prevedere un'informativa sul prodotto nasce dall'esigenza di poter gestire l'informativa in tutti i casi in cui le tariffe sottostanti un prodotto abbiano caratteristiche tecniche molto diverse, come ad esempio le tariffe multiramo o le tariffe con diversi attivi sottostanti (parte OICR e parte fondo interno).

L'ANIA osserva che nel sito IVASS non risulta disponibile la struttura dei file della comunicazione e chiede se e quando i medesimi verranno pubblicati.

La struttura dei file della comunicazione è rappresentata dagli schemi XSD che vengono pubblicati sul sito IVASS contestualmente all'emanazione del Provvedimento. Al riguardo si allega un documento di sintesi del suddetto schema dove sono rappresentati gli elementi e le cardinalità delle relazioni esistenti tra questi, nonché l'elenco degli attributi. Si ritiene che esso possa essere utile per comprendere meglio la struttura delle informazioni logiche dei dati e per chiarire molti dei dubbi sorti nel corso della pubblica consultazione.

Si sottolinea, in particolare, che le informazioni da rendere hanno una loro molteplicità, la cui numerosità è definita per ogni singolo elemento.

Osservazioni sugli articoli del Provvedimento

Si premette che il testo del Provvedimento è stato rimodulato in articoli nella stesura definitiva; gli articoli citati nel seguito fanno comunque riferimento alla numerazione riportata nel documento posto in pubblica consultazione.

Art. 2 (Oggetto delle comunicazioni all'IVASS)

Con riguardo al termine di 30 giorni previsto per l'invio delle comunicazioni sistematiche dei nuovi prodotti e per la comunicazione della chiusura della commercializzazione, l'ANIA sottolinea che detto termine è eccessivamente restrittivo in particolare quando si renda necessaria una comunicazione massiva dei prodotti, come nel caso di revisione del tariffario conseguente all'introduzione di nuove basi demografiche/finanziarie o a seguito di modifiche normative. Propone pertanto di mantenere inalterato il termine di 60 giorni previsto dall'attuale disciplina. Inoltre, relativamente ai prodotti che vengono ritirati dalla commercializzazione, l'ANIA osserva che la nuova disposizione può portare ad appesantimenti operativi nei seguenti casi:

- a) prodotti soggetti ad apertura e chiusura temporanea, scelte dall'impresa in funzione dell'offerta complessiva o del contesto finanziario di riferimento;
- b) prodotti non più venduti ma comprendenti tariffe comunque attivabili dal cliente (ad es. l'esercizio di opzioni che garantiscono l'applicazione di basi tecniche non più presenti nei prodotti in vendita o contratti collettivi che utilizzano tariffe ritirate dal mercato ma comunque aperte ai nuovi ingressi);
- c) prodotti specifici corrispondenti, ad esempio, a contratti collettivi predisposti per bandi di gara o a fronte di offerte peculiari, per i quali il concetto di ritiro dalla vendita appare di difficile determinazione.

Pertanto l'ANIA chiede che l'adempimento della comunicazione all'IVASS del ritiro dei prodotti dalla vendita venga eliminato.

Intesa SanPaolo Vita chiede di precisare come operare nel caso in cui un prodotto, già comunicato come ritirato con il file CSV2, venga poi riaperto alla commercializzazione

Il termine di 60 giorni fissato nel 1996, all'epoca dell'emanazione della circolare ISVAP n.267/1996, era giustificato dalla necessità di acquisire tutte le firme necessarie, *in primis* quella dell'attuario incaricato, prima di procedere all'invio all'Autorità della comunicazione sistematica cartacea. Con la nuova disciplina, è stato eliminato l'obbligo di invio delle schede cartacee e la produzione dei file per IVASS dovrà avvenire, come già detto, in automatico mediante un apposito programma che leggerà i dati da un database dei prodotti vita delle singole imprese; conseguentemente l'invio informatico dei dati sarà più agevole rispetto alle modalità previste dalle circolari ISVAP n.416/2000 e 480/2002.

Per quanto riguarda la comunicazione della chiusura dei prodotti in commercializzazione si sottolinea che le informazioni da rendere sono minimali e limitate al solo codice prodotto e alla data di cessazione della commercializzazione.

Pertanto la proposta non è accolta.

Nel merito dei casi segnalati si osserva che:

- la casistica di cui al punto a) darà luogo ad una comunicazione sistematica di nuovo prodotto. Al riguardo, al fine di non rendere troppo onerose per le imprese le comunicazioni da effettuare, si potrà considerare un prodotto definitivamente chiuso alla commercializzazione, e quindi soggetto all'informativa attraverso il file CSV2, quando sarà trascorso un anno dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto dello stesso tipo. L'eventuale nuova riemissione del prodotto sul mercato successiva alla comunicazione della chiusura dello stesso comporterà, ovviamente, una nuova informativa all'Autorità. In tal senso è stato modificato l'articolo 2 del Provvedimento (ora articolo 4, comma 3);
- la casistica di cui al punto b) non dà luogo ad alcuna comunicazione sistematica né di nuovo prodotto né tantomeno di chiusura di prodotto qualora le tariffe siano state oggetto di comunicazione sistematica secondo le precedenti modalità informative;
- la casistica di cui al punto c) darà luogo alla comunicazione sistematica del nuovo prodotto, nei termini previsti a partire dal momento della sottoscrizione del contratto collettivo; se il prodotto non è destinato ad altri clienti, darà luogo anche alla comunicazione di chiusura del prodotto.

L'ANIA chiede conferma del fatto che la trasmissione informatica secondo le nuove modalità dei nuovi prodotti commercializzati dal 21 dicembre 2012 e fino all'entrata in vigore del Provvedimento si riferisce "ai soli prodotti già comunicati che prevedono una modifica della tariffa dovuta al cambiamento esclusivamente della base demografica ai fini dell'adeguamento" alla Direttiva "Gender". Pertanto ritiene che essa :

- riguardi solo la tipologia di tariffe indicate nella lettera dell'Istituto dell'11 febbraio 2013, ossia le tariffe già comunicate che prevedono una modifica dovuta al cambiamento esclusivamente della base demografica ai fini dell'adeguamento alla Direttiva "Gender";
- debba ritenersi non dovuta qualora le imprese avessero già provveduto ad effettuare la comunicazione sistematica con le attuali modalità prima del ricevimento della già citata lettera;
- debba ritenersi non dovuta qualora il prodotto sia stato ritirato dalla vendita prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Anche Intesa SanPaolo Vita chiede di confermare tale interpretazione.

Per poter disporre di un quadro informativo uniforme è necessario che siano comunicati, secondo le nuove modalità, tutti i nuovi prodotti commercializzati a partire dal 21 dicembre 2012.

Al riguardo si precisa che la lettera circolare dell'IVASS dell'11 febbraio 2012 ha sospeso, a tal fine, l'invio informatico di tutte le comunicazioni sistematiche effettuato ai sensi delle circolari ISVAP nn. 416/2000 e 480/2002.

Di quelle cartacee è stato invece sospeso l'invio dei soli prodotti già comunicati che prevedevano una modifica della tariffa dovuta al cambiamento esclusivamente della base demografica ai fini dell'adeguamento alla citata Direttiva.

Si ribadisce, infine, che devono essere trasmesse unicamente le comunicazioni sistematiche dei prodotti ancora in distribuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Ciò premesso si conferma il dettato dell'articolo 2 del Provvedimento; tuttavia, per maggiore precisione l'articolo (ora articolo 8, comma 2) è stato integrato specificando che non è dovuta la comunicazione sistematica dei prodotti qualora essi siano stati ritirati dalla vendita prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Inoltre, per tener conto delle difficoltà manifestate, si estende da 60 giorni al termine del 10 settembre 2013 la scadenza per la trasmissione dei prodotti commercializzati a partire dal 21 dicembre 2012 e antecedenti alla data di entrata in vigore del Provvedimento.

L'ANIA chiede altresì conferma sui seguenti aspetti:

- le comunicazioni di interruzione da inviare tramite il file CSV2 riguardano esclusivamente i prodotti comunicati mediante il file CSV1, ossia secondo la nuova modalità introdotta dal Provvedimento;
- dall'emanazione del provvedimento e fino all'entrata in vigore dello stesso, le comunicazioni sistematiche dei nuovi prodotti o delle basi demografiche dovranno essere comunque inviate secondo le attuali modalità;
- qualsiasi variazione di prodotti/tariffe esistenti determina comunque un nuovo prodotto/tariffa e, di conseguenza, una nuova comunicazione sistematica in quanto lo schema non fa riferimento alla fattispecie della modifica di prodotto/tariffa, attualmente utilizzata per comunicare variazioni di costi o attivi sottostanti riguardanti il prodotto in via abbreviata (analogo quesito è stato posto anche da Fideuram Vita);
- anche nella nuova impostazione prospettata dallo schema di Provvedimento permane l'attuale impostazione di non censire le basi tecniche delle coperture complementari ad es. invalidità totale e permanente);
- se per i prodotti "multiramo", combinazione di coperture di ramo I e ramo III, potrà essere prevista una sola comunicazione sistematica o se sarà necessario effettuare una comunicazione per la componente di ramo I e una per quella di ramo III;
- con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento saranno eliminati gli invii cartacei delle comunicazioni sistematiche.

Si conferma che le comunicazioni di interruzione da inviare tramite il file CSV2 riguardano esclusivamente i prodotti comunicati mediante il file CSV1.

In relazione al secondo punto si conferma che, fino all'entrata in vigore del provvedimento, continua ad applicarsi quanto già disciplinato con la lettera circolare dell'11 febbraio u.s..

Con riferimento alla variazione di prodotti/tariffe si fa presente che anche nella normativa antecedente il nuovo Provvedimento le imprese erano tenute all'invio di una nuova comunicazione sistematica completa, ai sensi delle circolari n. 267/1996 e n. 416/2000. Infatti, l'unico caso di comunicazione sintetica era limitato all'ipotesi di modifica parziale dell'attivo sottostante, e riguardava, esclusivamente, la comunicazione cartacea.

Si conferma che non vi è alcun obbligo di comunicazione delle basi tecniche delle coperture complementari (ad es. invalidità totale e permanente) in quanto esse esulano dal perimetro delle assicurazioni dei rami vita.

Per quanto già detto proprio con riferimento ai prodotti “multiramo” potrà essere inviata una sola comunicazione sistematica la quale si comporrà di due tariffe distinte, una per la componente di ramo I e una per quella di ramo III.

Si conferma infine l'eliminazione della comunicazione sistematica cartacea.

L'ANIA chiede all'IVASS di valutare, in corrispondenza dell'emanazione del Provvedimento, un congruo periodo temporale prima che esso entri in vigore, anche in funzione delle novità complessive apportate rispetto alla situazione attuale nonché in dipendenza dello sforzo di adeguamento iniziale alle nuove disposizioni che le imprese dovranno porre in atto.

Pur tenuto conto dell'esigenza manifestata, considerato che è previsto un termine differito di 30 giorni per il primo invio, si ritiene che un termine congruo per l'entrata in vigore del Provvedimento possa essere fissato al 1°luglio p.v.. Pertanto le imprese avranno tempo fino al 31 luglio 2013 per effettuare le prime comunicazioni.

Art. 3 (Obblighi informativi in capo all'attuario incaricato)

L'ANIA chiede se, oltre all'invio cartaceo del fac-simile contenente l'attestazione dell'attuario incaricato, siano possibili altre modalità di trasmissione.

L'invio del fac-simile deve essere effettuato secondo le medesime modalità di trasmissione del bilancio e della semestrale.

Pertanto, a meno che non verranno in futuro previste altre modalità di invio, il documento sarà trasmesso dalle imprese, in via cartacea, entro i medesimi termini previsti per la trasmissione del bilancio e della semestrale.

Osservazioni sulle istruzioni per la trasmissione dei dati

Capitolo 1 (File componenti le comunicazioni)

L'ANIA chiede di precisare se l'invio delle tavole non finanziarie in formato excel riguardi tutte le tavole o solo le tavole cosiddette di esperienza.

Il Gruppo Uniqa chiede se nel caso si utilizzassero tavole con codice Fonte 3, 4 o 5 è sufficiente inviare la tavola finale unisex in formato excel o è necessario trasmettere le fonti da cui si è partiti applicando abbattimenti e ponderazioni.

A pagina 3 delle “Istruzioni per la trasmissione dei dati” è disposto che, contestualmente al primo utilizzo-comunicazione di una base tecnica di esperienza (codiceFonte pari a 3, 4 o 5), dovrà essere inviato anche un file in formato excel contenente la relativa tavola. Pertanto è escluso l'invio nel caso di utilizzo di tavole pubbliche o di mercato.

In merito al quesito del Gruppo Uniqa si fa presente che, qualora le basi tecniche siano riconducibili a tavole di esperienza, è possibile trasmettere direttamente l'informativa relativa alla tavola finale. Pertanto anche il file excel potrà essere unico.

Capitolo 3 (Modalità di trasmissione dei dati)

Con riferimento alla trasmissione dei dati tra IVASS e imprese che sarà effettuata mediante il software "Spazio", l'ANIA chiede di chiarire se l'Istituto metterà a disposizione "maschere web" in cui inserire i dati richiesti in modo da creare automaticamente i file xml da trasmettere o se ciascuna impresa dovrà predisporre un programma che generi gli stessi file. Inoltre chiede di precisare se è possibile indicare più referenti, ognuno con le proprie credenziali, oppure se sia possibile indicare un referente generico che individui non una singola persona ma un ufficio.

Intesa SanPaolo Vita chiede se l'indirizzo mail csvi@ivass.it potrà essere utilizzato anche per richieste di assistenza/informazioni circa la compilazione dei file.

La produzione dei file per IVASS dovrà avvenire in automatico mediante un apposito programma, predisposto dalle imprese, che estrarrà i dati dal database dei prodotti vita. Come referente è necessario indicare almeno un nominativo di persona fisica, completo di recapito telefonico e indirizzo e-mail. E' possibile altresì indicare più nominativi ovvero diversi indirizzi e-mail anche relativi ad uffici. Quanto alla richiesta di Intesa SanPaolo Vita, fatta salva la disponibilità dell'Autorità finora sempre dimostrata nei confronti di richieste occasionali effettuate per le vie brevi, si rappresenta l'impossibilità per l'IVASS di formalizzare un'attività di sportello.

Capitolo 4 (Informazioni contenute nei file – file CSV1)

L'ANIA chiede una serie di precisazioni sulle singole informazioni da fornire. In particolare chiede:

1. se con "data Osservazione" si intende la data di trasmissione del file;
2. di specificare anche con esempi la distinzione tra "codiceProdotto" e "codice Tariffa";
3. di chiarire le fattispecie nelle quali occorra riportare il valore "3: Convenzione" nel campo "tipologia Prodotto";
4. se i prodotti commercializzati dal 21/12/2012 e ancora in distribuzione fino all'entrata in vigore del Provvedimento debbano essere comunicati con una numerazione del "codice Tariffa" a partire dal codice numerico sequenziale 3000 oppure debba essere utilizzata una numerazione antecedente;
5. di confermare che l'informazione "codiceTariffainterno" possa comprendere anche caratteri alfanumerici;
6. come effettuare la compilazione del "CodiceTipoPrestazione" laddove il prodotto preveda l'investimento delle riserve parte in una specifica provvista di attivi e parte in gestione separata oppure quando un prodotto unit linked sia contestualmente collegato sia a un fondo interno sia a un OICR;
7. se il "caricamentoTotaleMin(Max)/tariffe" e il "caricamentoAcquistoMin(Max)/tariffe" riguardino le sole componenti proporzionali del premio oppure se debbano essere computate anche le componenti fisse;
8. se il "caricamentoFisso /tariffe" fa riferimento all'importo in euro del caricamento fisso applicato al premio iniziale o si debba tener conto anche di quello eventualmente applicato ai premi successivi;
9. se il campo "variabilitaCaricamento/tariffe" debba essere selezionato con l'alternativa 2 laddove la variabilità sia riferita all'incidenza del caricamento complessivo sul

- premio, quindi comprensivo dell'importo fisso, oppure si limiti alla sola componente proporzionale al premio;
10. come valorizzare il campo "codiceTipoAttivi/tariffe" laddove il prodotto preveda la presenza di più tipologie di attivi sottostanti (ad es. specifica e generica);
 11. come valorizzare il campo "aliquotaMinRetro" nel caso in cui il prodotto non preveda un'aliquota di retrocessione ma esclusivamente un rendimento minimo trattenuto;
 12. se l'"aliquotaMin(Max)Trattenuto" debba riportare oltre alla commissione di gestione con riferimento ai contratti con CodiceTipoPrestazione 7, ossia collegati a fondi interni anche la commissione di gestione per i contratti con codiceTipoPrestazione 6, collegati direttamente a OICR;
 13. se nel campo "Descrizione/basiNF" sia possibile indicare la presenza di più di un record per tariffa, in caso di compresenza di più basi demografiche;
 14. di chiarire le modalità di compilazione delle informazioni da riportare nei campi "IndicatoreGaranziaFinanziaria", "strutturaGaranziaFinanziaria", "tassoGarantito", "durata Garanzia" in corrispondenza di prodotti nei quali la garanzia a scadenza e la garanzia in caso di morte abbiano diverso contenuto;
 15. di chiarire come effettuare la valorizzazione del campo "codiceGese" in presenza di più gestioni separate e di confermare la possibilità di non valorizzare il campo nel caso in cui la comunicazione sistematica si riferisca a opzioni di conversione o ad assicurazioni accessorie, per loro natura utilizzabili in una molteplicità di prodotti e, quindi, potenzialmente, collegati ad una molteplicità di gestioni separate;
 16. di confermare che il "codice Tavola" è assegnato dall'impresa e che per quanto concerne le tavole già comunicate all'Istituto e già codificate non sia necessaria una nuova comunicazione, ma sia sufficiente richiamare la tavola attraverso il codice già attribuito. Inoltre, tenuto conto che l'informazione è presente sia in corrispondenza dell'elemento dello schema xsd "BasiNF" sia in corrispondenza dell'elemento "Anagrafica Basi Tecniche", si chiede di precisare se occorre duplicare la stessa informazione per ciascuna comunicazione sistematica o se l'informazione ha diverso significato nei due casi. Infine si chiede se, per le tavole di esperienza già comunicate e codificate mediante un codice assegnato dall'Istituto, sia possibile continuare a utilizzare lo stesso codice e se debba essere data valorizzazione alla presenza di meccanismi di agetshifting.
 17. di precisare se nella relazione tecnica della tariffa debba essere riportato il codice della tariffa o il codice del prodotto;
 18. di confermare che non occorre indicare eventuali commissioni di performance previste, sia per ciò che concerne i prodotti rivalutabili sia per quel che riguarda gli altri prodotti.

Intesa SanPaolo Vita pone quesiti analoghi a quelli di cui ai punti 2, 3, 8, 11 e 14 precedenti; inoltre chiede di precisare:

19. la valorizzazione del campo aliquotaMaxTrattenuto in presenza di regimi commissionali particolari, ad esempio quando le commissioni applicate sono definite in funzione del raggiungimento di determinate soglie di rendimento delle gestioni separate;
20. la base demografica da indicare quando non vi sia coincidenza tra quelle adottate per il calcolo del premio e delle riserve;
21. il significato del campo "ponderazione";
22. gli eventuali criteri di compilazione del campo "codiceTavola" in presenza di più tavole;
23. la modalità di compilazione dei campi in caso di non pertinenza del dato;
24. il formato di alcuni campi (aliquotaMinRetro e coeffAbbattimento);

Il Gruppo Uniqa pone in maniera simile i quesiti di cui ai punti 2 e 4; chiede inoltre chiarimenti su come evidenziare la possibilità di eventuali sconti sulle tariffe nonché sulle modalità di compilazione di alcuni campi.

Fideuram Vita chiede chiarimenti analoghi a quelli di cui ai punti 2, 6 e 12 nonché di precisare se devono essere inseriti in tale campo anche i diritti fissi di sottoscrizione.

1. il campo “dataOsservazione” dovrà essere impostato con il valore fisso ‘0001-01-01’, come indicato nelle istruzioni;
2. premesso che ci si attende che la quasi totalità dei prodotti sarà caratterizzata da un’unica tariffa, la distinzione tra “codiceProdotto” e “codiceTariffa” ha la finalità di identificare i prodotti commercializzati che possono essere composti anche da più tariffe. Ad esempio un prodotto di assicurazione di tipo misto che prevede l’opzione in rendita, i cui tassi di conversione sono prestabiliti contrattualmente, risulterà composto dalla tariffa di tipo misto e dalla tariffa di opzione in rendita, così come un prodotto multiramo che prevede la suddivisione del premio investita in parte in una gestione separata e in parte in un fondo unit risulterà composto da una “tariffa di tipo rivalutabile” di ramo I e da una “tariffa di tipo United linked” di ramo III;
3. il valore “3” nel campo “tipologia Prodotto” sta ad indicare la casistica già disciplinata nell’ultimo paragrafo della Circolare ISVAP n.267/1996. In particolare ci si riferisce al caso in cui l’impresa concorda con il contraente l’applicazione di condizioni di maggior favore per un particolare gruppo di assicurati (sconti su premio, abbattimenti provvigionali su polizza, ecc.) su una tariffa (generalmente di tipo individuale) già comunicata a questa Autorità;
4. si conferma che i prodotti commercializzati dal 21/12/2012 e ancora in distribuzione fino all’entrata in vigore del Provvedimento devono essere comunicati con una numerazione del “codice Tariffa” a partire dal codice numerico sequenziale 3000, in quanto tutti ricompresi nell’ambito di applicazione del Provvedimento;
5. si conferma che l’informazione “codiceTariffainterno” è comprensivo anche di caratteri alfanumerici;
6. analogamente a quanto già chiarito al precedente punto 2. (secondo il quale un prodotto può essere composto da più tariffe), nel caso di un prodotto che prevede l’investimento del premio parte in una specifica provvista di attivi e parte in una gestione separata la comunicazione dovrà essere effettuata tramite due distinte tariffe distinguendo nel campo “codiceTipoAttivi” se trattasi di attivi specifici (codice “1”) o di generica provvista (codice “0”). Similmente, nel caso in cui un prodotto unit linked sia contestualmente collegato sia ad un fondo interno sia ad un OICR, la comunicazione avverrà tramite due distinte tariffe (“CodiceTipoPrestazione”, rispettivamente, pari a “7” e “6”);
7. il “caricamentoTotaleMin(Max)/tariffe” e il “caricamentoAcquistoMin(Max)/tariffe” riguarda unicamente le componenti proporzionali del premio, in quanto la componente fissa sarà indicata nello specifico campo “caricamentoFisso”;
8. il “caricamentoFisso/tariffe” fa riferimento all’importo in euro del caricamento fisso applicato esclusivamente al premio iniziale, ivi compresi i diritti fissi di sottoscrizione;
9. il campo “variabilitaCaricamento/tariffe” deve essere selezionato con l’alternativa 2 laddove la variabilità sia riferita all’incidenza della componente di caricamento proporzionale al premio. Nelle istruzioni tale aspetto è stato esplicitato;
10. analogamente ai precedenti punti 2 e 6. laddove il prodotto preveda la presenza di più tipologie di attivi sottostanti (ad es. specifica e generica) la comunicazione avverrà con l’indicazione di più tariffe e il campo “codiceTipoAttivi” sarà valorizzato

- con “0” per la parte investita nella generica provvista e con “1” per la quota investita nella specifica provvista di attivi;
11. nel caso in cui il prodotto non preveda un'aliquota di retrocessione in modo esplicito ma esclusivamente un rendimento minimo trattenuto, l'aliquota di retrocessione agli utili del fondo è da considerarsi pari al 100%;
 12. il campo "aliquotaMin(Max)Trattenuto" deve riportare sia la commissione di gestione con riferimento ai contratti con CodiceTipoPrestazione 7, ossia collegati a fondi interni, sia la commissione di gestione per i contratti con codiceTipoPrestazione 6, collegati direttamente a OICR. In tal senso le istruzioni sono state integrate inserendo la frase "o con codiceTipoPrestazione 6 (contratto ex. art.41, comma 1,d.lgs. 209/05 collegato a OICR)". Conseguentemente sono stati modificati anche i controlli CSV1.10 e CSV1.11;
 13. il campo descrittivo "Descrizione/basiNF", definito a livello di tariffa, conterrà una descrizione sintetica di tutte le basi non finanziarie utilizzate a livello di tariffa; i dettagli delle singole tavole saranno registrati nel livello sottostante "basiNF" (cfr. schema XSD);
 14. le informazioni da fornire con riguardo all'"**IndicatoreGaranziaFinanziaria**" (ridenominato "tipoGaranziaFinanziaria" nella stesura definitiva del Provvedimento) sono distinte per le garanzie a scadenza ("garanziaRendimentoScadenza") e per quelle in caso di morte ("garanziaRendimentoMorte") dell'assicurato, così come avveniva in passato. La duplicazione dell'informativa interesserà anche i campi "**strutturaGaranziaFinanziaria**", "**tasso Garantito**" e "**durataGaranzia**" laddove l'impresa offra, contestualmente, una garanzia a scadenza e una caso morte.
 15. analogamente a quanto specificato nel precedente punto 10) laddove il prodotto sia collegato a più gestioni separate è possibile compilare più campi in relazione alle diverse gestioni separate sottostanti. Qualora, invece, il prodotto o la tariffa oggetto di comunicazione si riferiscano a opzioni di conversione garantite o ad assicurazioni accessorie, per loro natura utilizzabili in una molteplicità di prodotti e quindi, potenzialmente, con una molteplicità di gestioni separate, il campo non verrà valorizzato;
 16. si conferma che il "codiceTavola" è assegnato dall'impresa e che, pertanto, le tavole già comunicate all'Istituto e già codificate in passato possono essere utilizzate nella comunicazione, indicando il codice già attribuito. Inoltre l'informazione "codice Tavola" compare sia in corrispondenza dell'elemento "Anagrafica Basi Tecniche" che dell'elemento "BasiNF"; ciò in quanto il record di anagrafica deve essere alimentato solo la prima volta che l'impresa utilizza una tavola di esperienza per fornirne una descrizione, mentre il codiceTavola è presente nell'elemento BasiNF per indicare la ricorrenza di quella specifica base in una specifica tariffa. Si precisa altresì che, in caso di utilizzo di tavole non ancora codificate, per le quali siano presenti meccanismi di *ageshifting*, l'Impresa assegnerà un unico codice valevole per entrambi (tavola e meccanismo di *ageshifting*); in particolare, nel caso si tratti di tavole di esperienza della Compagnia, dovrà essere trasmessa, in formato excel oltre alla tavola anche la tabella di *ageshifting*. Il meccanismo di *ageshifting* verrà descritto nel campo "descrizioneBasiNF";
 17. si precisa che la relazione tecnica della tariffa non interessa questo provvedimento; pertanto essa continuerà ad essere redatta secondo le norme in vigore, ossia farà riferimento alla singola tariffa;
 18. si conferma che non occorre indicare eventuali commissioni di *performance*, sia per ciò che concerne i prodotti rivalutabili sia per quel che riguarda gli altri prodotti;
 19. per quanto riguarda il quesito sulla valorizzazione del campo aliquotaMaxTrattenuto in presenza di regimi commissionali particolari, ove non sia previsto alcun limite massimo definito a priori dalla tariffa non potrà che essere indicato il valore massimo

che l'impresa può trattenere in base alle condizioni contrattuali. In ogni caso nel campo "leggePartecipazUtili" dovrà essere dettagliatamente descritta la modalità di retrocessione agli utili ivi compresi i livelli eventualmente variabili dei rendimenti trattenuti;

20. non essendo più prevista, come in passato, l'informativa sulla coincidenza o meno tra le basi del calcolo del premio e quelle delle riserve le informazioni da rendere saranno quelle relative al calcolo delle tariffe a cui la comunicazione sistematica fa riferimento;
21. il campo "ponderazione" sarà valorizzato quando, ad esempio, la tariffa *unisex* è determinata sulla base di una tavola demografica ottenuta dalla ponderazione di due tavole distinte per sesso (es. 70% SIM91 e 30% SIF91);
22. si rimanda alla documentazione relativa allo schema allegato nel quale è specificato che l'elemento "BasiNF" può essere presente più volte nella stessa tariffa per indicare le diverse tavole utilizzate;
23. nello schema CSV1 la presenza di alcuni elementi è opzionale e, d'altro canto, anche nell'ambito degli elementi alcuni attributi sono opzionali. Quindi i casi di "non pertinenza del dato" si estrinsecano nel file con un'assenza di specifiche informazioni (sia a livello di attributi di elementi che di interi elementi);
24. il formato dei campi è specificato nello schema XSD che verrà pubblicato con l'emanazione del Provvedimento.

Per quanto riguarda il quesito del Gruppo Uniqa in relazione all'evidenziazione dello sconto su tariffe, sarà sufficiente indicarne la presenza nel campo descrittivo della tariffa.

Allegato A (Tabella tipologia delle categorie)

L'ANIA chiede di precisare se il codice 402 – Assicurazioni di puro rischio legate a mutui e finanziamenti – debba essere utilizzato esclusivamente con riferimento ai prodotti conformi al Regolamento n. 40 o anche per gli altri prodotti abbinati a mutui o a credito al consumo.

Il codice 402 dovrà essere utilizzato per tutti i prodotti abbinati a mutui o a credito al consumo.

Allegato B (Tabella tipologia dei premi)

L'ANIA chiede conferma che il Codice Tipo Premio "100 – Premio unico" comprende anche la categoria Premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

Inoltre chiede di precisare nel caso in cui la tariffa preveda, ad esempio, un premio unico medio se debba essere valorizzato il codice tipo premio 900 - Premi medi invariati per età e/o durata per i collettivi di riferimento, oppure se occorra valorizzare il codice 100 – Premio unico.

Per identificare la presenza dei versamenti aggiuntivi è previsto un apposito campo ("versamenti Aggiuntivi"). Il campo codiceTipoPremio, nel caso indicato, sarà valorizzato a 100.

Per quanto riguarda le tariffe a premio unico medio, il campo codiceTipoPremio dovrà essere valorizzato a 900.

Osservazioni sui controlli sulle comunicazioni sistematiche vita

Capitolo 1 (File componenti le comunicazioni)

L'ANIA sottolinea che il limite dei 10 giorni lavorativi previsto dal sistema per cui il perdurare di errori bloccanti nella comunicazione si configura come ritardo/assenza rispetto alla comunicazione sistematica, sia eccessivamente stringente e possa interferire con l'attività aziendale aumentando i rischi operativi (ad esempio, in caso di periodi di chiusura aziendale, l'impresa rischierebbe di non rispettare tale scadenza). Pertanto, richiede di incrementare il termine ad almeno 15 giorni lavorativi.

Inoltre, con riguardo ai controlli CSV1.10/CSV1.11, chiede conferma che il termine aliquotaMin(Max)Gestione abbia lo stesso significato del termine aliquotaMin(Max)Trattenuto utilizzato nella tabella del Capitolo 4 relativa al File CSV1.

Riguardo al controllo CSV1.16, chiede che, in presenza di tariffe con codice Categoria 400, 401 o 402 sia possibile selezionare anche TipoPrestazione 1 (come accade, ad esempio, nel caso di assicurazioni di puro rischio accessorie a prodotti rivalutabili).

Infine, riguardo al controllo CSV1.18, chiede che in presenza di tariffe con premio monoannuale (codiceTipoPremio 800) sia possibile selezionare anche codice Categoria 900 e 901, ovvero Long Term Care e Dread Disease.

Con riguardo al limite dei 10 giorni lavorativi ed alla richiesta di ampliare il termine a 15 giorni lavorativi, si ritiene di poter accogliere la proposta dell'ANIA. In tal senso è stato modificato il documento sui controlli.

Si conferma che i termini aliquotaMin(Max)Gestione ha lo stesso significato del termine aliquotaMin(Max)Trattenuto. Per uniformità si provvede a sostituire nel testo dei controlli la dicitura aliquotaMin(Max)Gestione con aliquotaMin(Max)Trattenuto.

In relazione alla possibilità di selezionare TipoPrestazione 1 in presenza di tariffe con codice Categoria 400, 401 o 402 si sottolinea che il TipoPrestazione 1 fa riferimento a tariffe rivalutabili ed è pertanto incompatibile con le tariffe di puro rischio quali quelle identificate con i codici Categoria anzidetti. Peraltro analogo controllo era attivo anche con la previgente modalità informativa (area controlli e download sul sito IVASS).

Con riferimento alla possibilità di selezionare il codice Categoria 900 e 901 in presenza di tariffe con premio monoannuale (codiceTipoPremio 800), si ritiene di poter accogliere la richiesta. In tal senso viene modificato il controllo CSV1.18.

Osservazioni sul fac-simile per l'attuario incaricato

L'Ordine Nazionale degli Attuari propone alcune modifiche sul testo per l'attestazione dell'attuario incaricato volte a rispondere ad una logica di omogeneizzazione dello standard delle tre dichiarazioni da rilasciare ("Dichiarazione di conformità", "Dichiarazione di parziale conformità", "Dichiarazione di non conformità").

Proposta accolta. Viene ripreso integralmente il testo proposto dall'ONA.

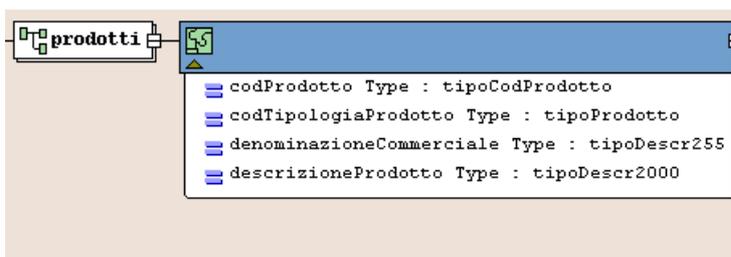
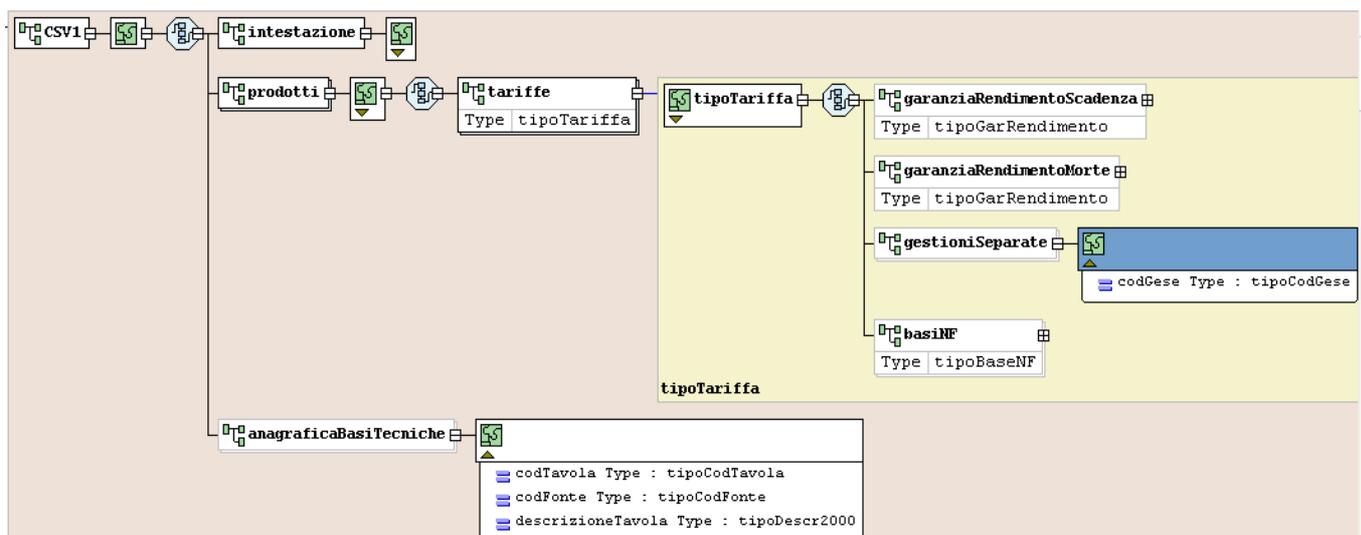
Documentazione dello schema csv1

Nel presente documento si fornisce la rappresentazione ad albero dello schema relativo al file csv1.

Le entità sono rappresentate mediante rettangoli contenenti un albero e il nome.

Di seguito si indicano le cardinalità minime e massime delle relazioni esistenti tra le entità della comunicazione:

- A) in relazione all'elemento csv1
 - intestazione (min 1 - max 1)
 - prodotti (min 1 - max n)
 - anagraficaBasiTecniche (min 0 - max n)
- B) in relazione all'elemento prodotti
 - tariffe (min 1 - max n)
- C) in relazione all'elemento Tariffe
 - basiNF (min 0 - max n)
 - garanziaRendimentoScadenza (min 0 - max 1)
 - garanziaRendimentoMorte (min 0 - max 1)
 - gestioni Separate (min 0 - max n)





tipoTariffa	
codTariffa	Type : tipoCodTariffa
codTariffaInterno	Type : tipoCodTariffaI
codRamo	Type : tipoCodRamoVita
codCategoria	Type : tipoCodCategoria
codTipoPremio	Type : tipoCodTipoPremio
versamentiAggiuntivi	Type : tipoDicotomico
leggeCaricamento	Type : tipoDescr2000
caricamentoTotaleMin	Type : tipoAliquota
caricamentoTotaleMax	Type : tipoAliquota
caricamentoAcquistoMin	Type : tipoAliquota
caricamentoAcquistoMax	Type : tipoAliquota
caricamentoFisso	Type : tipoCaricamentoFisso
codVarCaricamento	Type : tipoVarCaricamento
descrizioneBasiNF	Type : tipoDescr2000
flagGaranziaMorte	Type : tipoDicotomico
flagGaranziaScadenza	Type : tipoDicotomico
codTipoAttivi	Type : tipoCodTipoAttivi
codTipoPrestazione	Type : tipoCodTipoPrestazione
leggePartecipazUtili	Type : tipoDescr2000
aliquotaMinRetro	Type : tipoAliquota
aliquotaMinTrattenuto	Type : tipoAliquota
aliquotaMaxTrattenuto	Type : tipoAliquota
tassoTecnico1	Type : tipoTasso
tassoTecnico2	Type : tipoTasso
tassoTecnico2	Type : tipoTasso

tipoBaseNF	
codTavola	Type : tipoCodTavola
codCompTavola	Type : tipoCodCompTavola
coeffAbbattimento	Type : tipoAliquota
ponderazione	Type : tipoAliquota

tipoGarRendimento	
tipoGarFinanziaria	Type : tipoIndicatoreGaranzia
strutturaGarFinanziaria	Type : tipoStrutturaGaranzia
tassoGarantito	Type : tipoTasso
durataGaranzia	Type : tipoDurataGaranzia
descrizioneVariabilita	Type : tipoDescr2000